



**Tribunale di Salerno**  
**PRESIDENZA**

Oggetto: riorganizzazione ruoli civili dei GOP del contingente ad esaurimento.

IL PRESIDENTE

- Letto l'art. 1 commi 629-633 della L. 30.12.2021 n. 234 che ha modificato il decreto legislativo 13.7.2017 n. 116 recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui Giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio a norma della L.28.4.2016 n. 57 M
- Rilevato che con la nuova normativa si è inteso attuare la riforma della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia con l'introduzione di misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno;
- che in particolare il legislatore ha voluto delineare, per i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto 116/2017 e confermati all'esito delle specifiche procedure valutative, così divenuti GOP del contingente ad esaurimento, uno *status* giuridico ed economico differente rispetto agli altri magistrati onorari in servizio non ancora valutati per i quali continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'art. 29, i pregressi criteri di liquidazione già previsti dalle corrispondenti disposizioni (art. 31 d.lgs 116/2017 come sostituito dal comma 629 della L.234/2021);
- che in tal modo si è venuto configurando, allo stato solo per essi, un sistema incentrato sul riconoscimento di tutele economiche e previdenziali simili a quelle del rapporto di lavoro subordinato
- che l'art. 29 co. 6 decreto L.vo 116/2017, come modificato dal comma 629 della L.30.12.2021 n.234, con riguardo al regime di esclusività, ha previsto che i magistrati onorari già confermati, entro il termine di g. 30 dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possano optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie;
- che in assenza di tale opzione, il comma 7 stabilisce la regola del regime ordinario della non esclusività con tutte le relative implicazioni sul piano lavorativo ed economico;
- che la nuova disciplina decorre dalla data del DM 18.4.2023 ossia dalla conferma nell'incarico di GOP applicandosi per gli esclusivisti il trattamento economico di cui al comma 6 e per i non esclusivisti quello di cui al comma 7;
- Rilevato che a far data dal 18 maggio 2023 è scaduto il termine di gg. 30 dalla notificazione del DM 16.4.2023 con il quale venivano comunicati i nominativi dei GOP che hanno superato la procedura valutativa;

- che, pertanto, per i GOP del cd. contingente ad esaurimento in servizio al Tribunale si rende immediatamente applicabile la nuova normativa;
- che, in assenza di comunicazioni, deve intendersi valere il regime del cd. tempo parziale con rapporto di lavoro di tipo non esclusivo;
- Che risulta aver comunicato opzione per il tempo pieno con regime di esclusività la sola dott.ssa Giannuzzi in tal modo rinunciando ad ogni ulteriore attività lavorativa;
- che l'art. 1 comma 3 del d.lgs 116/2017 prevede in caso di opzione per il regime di esclusività e di lavoro a tempo pieno, un numero di impegni lavorativi non maggiore delle tre udienze settimanali;
- che per i GOP che hanno optato per il regime di non esclusività è, invece, previsto un numero di impegni lavorativi non maggiore delle due udienze settimanali;
- che risulta precisato nella circolare DAG del 30.3.2023 che gli impegni possono essere indifferentemente articolati in attività in udienza o fuori udienza, purchè il rapporto di lavoro con l'Amministrazione sia compatibile con l'espletamento delle ulteriori attività professionali lavorative del GOP che hanno optato per il cd. tempo parziale;
- che tale indirizzo interpretativo appare coerente con le decisioni dell'organo di autogoverno come da risposta a quesito della Commissione CSM 306/GP 2022 secondo cui il numero di impegni per i GOP che non hanno optato per l'esclusività non possono essere superiori ai due giorni alla settimana precisandosi che ai magistrati onorari possono essere assegnati affari, compiti o attività da svolgere, sia in udienza, che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto dell'indicato limite;
- che in tal modo viene rimesso alla discrezionalità del Dirigente la scelta sul tipo di utilizzo dei GOP con il solo vincolo di non superare un impegno lavorativo in ufficio di due gg. settimanali;
- che va privilegiato per i GOP del contingente ad esaurimento l'impegno nell'attività lavorativa nei giorni di udienza che deve ritenersi contemplare anche la fase di preparazione e la stesura dei provvedimenti assunti in decisione con esclusione di compiti o altre attività da svolgere fuori udienza come ad esempio nell'ambito dell'ufficio del processo di cui pure essi fanno parte;
- Che all'esito della riforma deve ritenersi che le risorse umane della magistratura onoraria, in quanto limitate, devono essere utilizzate con parsimonia dovendosi, di regola, concentrare la loro attività sui propri ruoli autonomi di udienza ad esaurimento, piuttosto che sui ruoli aggiuntivi in affiancamento a quelli principali dei togati, ovvero nelle sostituzioni in coassegnazione dei Giudici togati che oggi rimangono possibili entro i limiti massimi di udienza previsti dalla legge;
- ciò, anche al fine di evitare che la riforma vada ad impattare negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di PNRR;
- Che, di regola, al giudice onorario del settore civile vanno attribuiti solo compiti preparatori e strumentali ( studio, ricerca di dottrina, predisposizioni di



schemi di provvedimenti, assistenza anche in camera di consiglio: art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 116 del 2017) all'esercizio della funzione giurisdizionale, che rimane riservata al magistrato professionale togato.

- che ai GOP possono essere delegati, con riferimento a ciascun procedimento civile, poteri giurisdizionali istruttori e decisori concernenti solo singoli atti (adozione di provvedimenti «che risolvono questioni semplici e ripetitive», provvedimenti anticipatori di condanna in seguito a non contestazione del credito, assunzione di testimoni, attività conciliativa delle parti, liquidazione dei compensi agli ausiliari) anche inerenti procedimenti riservati al tribunale in composizione collegiale «purché non di particolare complessità» (art. 10, comma 11);
- che solo in casi davvero residuali (delimitati quanto alle materie ed al ridotto valore della causa) può, essere delegabile al GOP la «pronuncia di provvedimenti definitivi» (art. 10, comma 12);
- che dovendo privilegiarsi le udienze sui ruoli autonomi deve, tendenzialmente, **escludersi la possibilità di utilizzo dei GOP del contingente ad esaurimento a tempo parziale sui ruoli aggiuntivi a quelli principali togati in affiancamento, ovvero per le sostituzioni dei togati in coassegnazione, salvo che ciò non sia ugualmente compatibile con gli attuali limiti di utilizzo;**
- Che di conseguenza dovranno essere, di regola, trasferiti al ruolo principale dei Giudici togati i processi formanti il cd. ruolo aggiuntivo in affiancamento, ivi compresi quelli delegati per la decisione che non attengano a valore minimo della causa, come da previsioni tabellari vigenti a cura del Presidente di sezione dr. Luce;
- Che analogamente dovrà essere escluso, di regola, l'utilizzo dei GOP nelle sostituzioni dei giudici togati e per le coassegnazioni sui ruoli vacanti delegando il Presidente di sezione dr. Luce a provvedere alle relative sostituzioni secondo le previsioni tabellari vigenti;
- Tanto premesso e tenuto conto della vigente organizzazione tabellare del **settore civile** occorre procedere, ove sia necessario, alla rimodulazione degli impegni in udienza dei GOP del contingente ad esaurimento in regime di non esclusività in modo tale da consentire **il rispetto del limite massimo delle due udienze settimanali;**
- Che tra i GOP confermati risulta impegnata in un numero maggiore di udienze settimanali la sola dott.ssa **C. D'Ambrosio** tabellarmente assegnata nel settore civile alla prima sezione prima u.o., ma svolgente un numero maggiore di udienze con contemporanei differenti ruoli aggiuntivi al ruolo togato ad esaurimento della seconda sezione, ovvero in affiancamento ai ruoli togati dei giudici della prima sezione cui sono tabellarmente abbinati;
- Che in particolare la dott.ssa D'Ambrosio risulta essere impegnata in numero 3 udienza alla settimana ( il martedì su ruolo ex Perelli ad esaurimento della prima sezione per complessivi 204 fascicoli pendenti, il mercoledì ed il giovedì sui ruoli aggiuntivi ad esaurimento in affiancamento al ruolo principale dei giudici togati (Iervolino, Taraschi e Ferrara) ed un lunedì al mese per il turno convalide sfratti;
- Che risulta avere un minor numero di procedimenti pendenti sui singoli ruoli aggiuntivi;

- Che, di conseguenza, si impone l'eliminazione di una udienza ( a rigore quella del giorno mercoledì) con la concentrazione di tutti i ruoli aggiuntivi dei togati in affiancamento nell'unica udienza del giovedì, previa riorganizzazione con eventuale restituzione, a cura del Presidente di sezione, dei fascicoli delegati dei ruoli aggiuntivi riportandoli ai ruoli principali dei togati come da previsioni tabellari vigenti;
- Che, pertanto, il Presidente della seconda sezione dovrà provvedere alla riorganizzazione delle udienze secondo le presenti indicazioni;
- Di conseguenza devono considerarsi venuti meno tutti gli impegni di udienza del GOP del contingente ad esaurimento dott.ssa D'Ambrosio eccedenti il numero di due udienze alla settimana in quanto esuberanti i limiti massimi di udienza stabiliti dalla legge;


Si comunichi:

- Ai presidenti di sezione e Giudici togati ed onorari del settore civile;
- Al funzionari amministrativi responsabili delle sezioni civili;
- Al Dirigente
- Al COA

Si dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale

Salerno, lì 22.5.2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

  
Dr. Giuseppe Ciampa